

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) il 10 ottobre 2017 — Prenatal S.A. / Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)**

**(Causa C-589/17)**

(2018/C 022/28)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Prenatal S.A.

*Convenuto:* Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la decisione C (2008) 6317 definitiva della Commissione, del 3 novembre 2008, la quale rileva che i dazi all'importazione vanno contabilizzati a posteriori e che non è giustificato lo sgravio di tali dazi in un caso particolare, con riferimento all'importazione di prodotti tessili dichiarati originari della Giamaica (caso REM 03/07) sia contraria al diritto dell'Unione, in particolare agli articoli 220, paragrafo 2, lettera b) e 239 del CDC.
- 2) Quando viene chiesto uno sgravio e la Commissione notifica la decisione che il caso presenta elementi di fatto e di diritto paragonabili a un altro caso precedente da essa già definito o la decisione che dispone che esiste un caso analogo pendente, se ciascuna di tali decisioni debba essere considerata un atto con contenuto giuridico che vincola le autorità dello Stato membro in cui è presentato lo sgravio ed è pertanto impugnabile da parte della persona che chiede lo sgravio [articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>] o che chiede che non si proceda a contabilizzazione [articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del suddetto codice doganale comunitario].
- 3) Nel caso in cui non sia considerata una decisione della Commissione con contenuto giuridico vincolante, se spetti quindi alle autorità nazionali valutare se nella fattispecie sussistano elementi di fatto o di diritto paragonabili.
- 4) In caso di risposta affermativa, qualora sia stata effettuata detta analisi e si sia giunti alla conclusione che non sussistono tali elementi, se si debba applicare l'articolo 905, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup> e, di conseguenza, se la Commissione debba emettere una decisione con contenuto giuridico vincolante per tali autorità nazionali.

<sup>(1)</sup> GU 1992, L 302, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU 1993, L 253, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 16 ottobre 2017 — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a.**

**(Causa C-597/17)**

(2018/C 022/29)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Grondwettelijk Hof

**Parti**

*Ricorrenti:* Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten e a., Plast.Surg. e a., Belgian Society for Private Clinics e a.

*Resistente:* Ministerraad

**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che riserva l'esenzione in esso prevista, per quanto riguarda le pratiche sia convenzionali sia non convenzionali, a coloro che esercitano una professione medica o paramedica assoggettata alla normativa nazionale sulle professioni sanitarie e che soddisfano i requisiti fissati da detta normativa nazionale, mentre sono escluse dalla suddetta esenzione le persone che non soddisfano detti requisiti, ma sono affiliate ad un'associazione professionale di chiropratici o di osteopati e soddisfano i requisiti fissati da detta associazione.
2. Se gli articoli 132, paragrafo 1, lettere b), c) e e), 134 e 198 della direttiva 2006/112/CE (...), in combinato disposto con i punti 3 e 4 dell'allegato III della direttiva, segnatamente sotto il profilo del principio di neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso:
  - a) che essi ostano ad una disposizione nazionale che prevede un'aliquota IVA ridotta applicabile ai medicinali e ai dispositivi medici forniti nel caso di un intervento o di un trattamento di natura terapeutica, mentre sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria i medicinali e i dispositivi medici che sono forniti nel caso di un intervento o di un trattamento di natura puramente estetica, e che vi sono strettamente connessi;
  - b) oppure che essi consentono o impongono una parità di trattamento dei due casi sopra menzionati.
3. Se, nel caso in cui dalla risposta alla prima e alla seconda questione pregiudiziale discenda che esse sono contrarie al diritto dell'Unione europea, il [Grondwettelijk] Hof (Corte costituzionale) possa mantenere provvisoriamente gli effetti delle disposizioni (...) che devono essere annullate, nonché delle disposizioni che devono eventualmente essere interamente o parzialmente annullate, al fine di consentire al legislatore di adeguarle a detto diritto.

<sup>(1)</sup> GU 2006, L 347, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's Hertogenbosch (Paesi Bassi) il  
16 ottobre 2017 — A-Fonds / Inspecteur van de Belastingdienst**

(Causa C-598/17)

(2018/C 022/30)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

**Parti**

*Ricorrente:* A-Fonds

*Convenuto:* Inspecteur van de Belastingdienst

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'ampliamento della portata di un regime di aiuti esistente, in conseguenza del fatto che il soggetto passivo ha invocato con successo il diritto alla libera circolazione dei capitali, di cui all'articolo 56 del Trattato CE (attualmente articolo 63 TFUE), configuri una nuova misura di aiuto da considerare come una modifica di un aiuto esistente.